Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 162 del 22 giugno 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 22 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1976, n. **431.**

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1976, n. **431**.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, composto di 125 articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 26 *LUGLIO* 1975, *N.* 354, *RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA'*

PARTE I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Titolo I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Capo I. — *Principi direttivi*

Art. 1.
Interventi di trattamento

Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

Art. 2.
Ordine e disciplina negli istituti penitenziari

La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati.

Il servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, è affidato agli appartenenti al Corpo militare degli agenti di custodia, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3.
Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

Alla direzione degli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, e dei centri di servizio sociale è preposto personale dei rispettivi ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione penitenziaria

Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento e allo svolgimento delle attività relative al funzionamento dell'istituto o del servizio; adottano tutte le iniziative per lo svolgimento dei programmi di trattamento e impartiscono disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione; inoltre, il direttore dell'istituto provvede al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del personale civile e militare, secondo le rispettive competenze.

Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni all'ispettore distrettuale e al Ministero.

Alle direzioni dei centri di servizio sociale e degli istituti per minorenni può essere preposto personale dei ruoli delle carriere di concetto, fino al completamento dei ruoli delle carriere direttive.

Art. 4.
Integrazione e coordinamento degli interventi

Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione.

A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale.

Gli ispettori distrettuali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo in sede locale.

Art. 5.
Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui, e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

Capo II. — *Condizioni generali*

Art. 6.
Pulizia delle camere

I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale della opera retribuita di detenuti o internati.

Art. 7.

Servizi igienici

I servizi igienici sono collocati in un vano adiacente alla camera ovvero sistemati all'interno di essa in modo tale da garantire le opportune condizioni di riservatezza.

I locali di pernottamento o i vani in cui sono collocati i servizi igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente.

Servizi igienici e lavabi in numero adeguato devono essere, inoltre, dislocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

Art. 8.

Igiene personale

I detenuti e gli internati debbono fare il bagno o la doccia con acqua calda, una volta alla settimana e ogni qualvolta sia necessario per motivi di carattere igienico-sanitario anche in relazione ad attività lavorative o sportive. A tal fine gli istituti sono forniti di servizi di bagno o di doccia in numero sufficiente e opportunamente dislocati.

Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e di parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità.

Nei locali di pernottamento è consentito l'uso di rasoio elettrico autoalimentato.

Il regolamento interno prevede i tempi e le modalità di accesso ai servizi di bagno e di doccia, di barbiere e di parrucchiere.

Art. 9.

Vestiario e corredo

Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonchè gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità, in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati; la loro quantità deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

Per ciascun capo o effetto è prevista la durata d'uso.

L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento è imputabile al detenuto o all'internato, questi è tenuto a risarcire il danno.

Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

Fermo restando il diritto degli imputati e dei condannati a pena detentiva inferiore ad un anno di indossare abiti di loro proprietà, le caratteristiche degli abiti forniti dall'amministrazione sono stabilite in modo differenziato per gli imputati, i condannati e gli internati.

I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

I capi di biancheria personale e di vestiario nonchè gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una apposita scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprietà che non possono essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti dalla amministrazione, devono provvedervi a loro spese.

L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

Art. 10.

Corredo e oggetti di proprietà personale

Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e prevede, altresì, quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

Il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo può essere ammesso, qualora gli oggetti stessi non abbiano un consistente valore economico.

Art. 11.

Vitto giornaliero

Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

Art. 12.

Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

La rappresentanza dei detenuti e degli internati preveduta dal sesto comma dell'art. 9 della legge è composta di tre persone.

Negli istituti in cui la preparazione del vitto è effettuata in più cucine, è costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualità e la quantità, verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito.

La rappresentanza suddetta ed il delegato del direttore, indicato nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge, presentano, congiuntamente o disgiuntamente, le loro osservazioni al direttore.

La direzione richiede mensilmente all'autorità comunale informazioni sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio e mette a disposizione della rappresentanza dei detenuti e degli internati le informazioni ricevute.

Art. 13.

Locali per la somministrazione del vitto. Uso di fornelli

La somministrazione del vitto deve essere effettuata in locali accessibili a gruppi limitati di detenuti o di internati. Ove non sia possibile, per difficoltà organizzative o per contingenti motivi di ordine o di disciplina, somministrare il vitto in locali appositi, deve provvedersi a che i pasti siano consumati nelle camere, utilizzando un idoneo piano di appoggio.

E' consentito l'uso di fornelli personali autoalimentati per la preparazione di bevande e per riscaldare liquidi, nonchè cibi già cotti.

Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.

Il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, stabilendo i generi ammessi nonchè le modalità da osservare.

Art. 14.

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione; stabilisce, inoltre, le quantità dei singoli generi ed oggetti ricevibili, acquistabili o detenibili in relazione all'esigenza di mantenere lo ordine e di evitare disparità di condizioni di vita. Sono vietate le bevande alcooliche. E' consentito solo il consumo giornaliero di vino in misura non superiore a mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di un litro di birra. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione, salvo che costituiscano corpo di reato.

I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

Il regolamento interno stabilisce il numero e la periodicità in ordine al ricevimento dei pacchi, le modalità di confezione, di controllo, di accettazione e di consegna, anche con riferimento alle cautele da adottare per l'individuazione di strumenti pericolosi e alla certificazione di quanto in essi contenuto.

Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona. Inoltre quelli ricevuti dall'esterno non devono richiedere cottura.

Il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale.

Art. 15.

Cessioni fra detenuti o internati

La cessione e la ricezione di somme in peculio e di oggetti fra detenuti o internati sono vietate.

Art. 16.

Permanenza all'aperto

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

Il tempo di permanenza all'aperto può essere impiegato per lo svolgimento di attività sportive, culturali o ricreative nonchè per trascorrervi parte del tempo libero.

Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto sono utilizzati anche per la installazione di campi attrezzati per lo svolgimento di giochi sportivi.

Art. 17.

Assistenza sanitaria

L'organizzazione dei servizi sanitari degli istituti viene programmata, nell'ambito di ciascuna regione, tra gli ispettori distrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari locali, d'intesa con l'ente regione.

I programmi sono periodicamente aggiornati secondo il variare delle esigenze ed approvati dal Ministero di grazia e giustizia, tenuto conto degli indirizzi del Ministero della sanità.

Il Ministero, sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sentiti gli organi sanitari, organizza, con opportune dislocazioni nell'ambito nazionale, reparti clinici e chirurgici.

All'organizzazione e al funzionamento di detti reparti possono concorrere, anche con destinazione di proprio personale, gli enti pubblici sanitari locali.

In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria del ruolo dell'amministrazione penitenziaria, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.

Per il trasferimento degli imputati negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, si applicano le disposizioni prevedute dall'art. 9 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.

Con le medesime forme prevedute per le visite a proprie spese possono essere autorizzate cure mediche e chirurgiche da effettuarsi da parte di sanitari di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici dell'amministrazione penitenziaria a spese degli interessati.

Quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità o al magistrato di sorveglianza; inoltre, dà notizia del trasferimento all'ispettore distrettuale e al Ministero.

Art. 18.

Assistenza particolare alle gestanti e alle puerpere. Asili nido

Le gestanti e le puerpere sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni.

E' prestata, altresì, l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

L'assistenza sanitaria ai bambini che le madri detenute o internate tengono presso di sè è curata da professionisti specialisti in pediatria.

Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, nonchè il personale paramedico, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Presso gli istituti o sezioni dove vi è una esigenza continuativa di assistenza alle gestanti, alle puerpere e ai bambini, sono organizzati appositi reparti ostetrici e asili nido.

Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato i tre anni o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono

persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dello istituto segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia. Il centro di servizio sociale cura che siano mantenuti costanti rapporti fra la madre e il bambino.

Art. 19.
Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

Ai detenuti e agli internati che hanno diritto ad usufruire di prestazioni sanitarie a carico degli enti preposti all'assistenza sanitaria, le dette prestazioni sono fornite direttamente dalla amministrazione penitenziaria in condizioni di assoluta parità con gli altri detenuti e internati.

Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza rimborsano all'amministrazione penitenziaria, sulla base di apposite convenzioni, le spese relative alle prestazioni sanitarie che essi sarebbero tenuti a corrispondere.

Gli enti predetti provvedono direttamente all'assistenza preveduta dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

Art. 20.
Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente

La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente può essere disposta, oltre che nei casi preveduti dall'art. 36, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al precedente comma.

I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile, possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attività ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze prevedute dagli articoli 9, 12 e 27 della legge si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.

Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacità naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

Gli infermi e seminfermi in permesso o in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

Art. 21.
Servizio di biblioteca

La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonchè la possibilità a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui è situato l'istituto stesso.

Nella scelta dei libri e dei periodici si deve aver cura che vi sia una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società esterna.

Il servizio di biblioteca è affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonchè per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati preveduti dall'art. 12 della legge, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero.

I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità prevedute nell'art. 62, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

Capo III. — *Ingresso in istituto e modalità del trattamento*

Art. 22.
Ammissione in istituto. Comunicazioni per l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà

Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'art. 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che ciò fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di libertà.

Quando viene ricevuta una persona, che non può essere trattenuta perchè deve essere sottoposta a misura privativa della libertà diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto è destinato, la direzione provvede ad informare l'ispettore distrettuale, ai fini dell'assegnazione.

Nel caso di ingresso dalla libertà per motivi diversi dalla esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza, la direzione provvede a dare immediatamente l'avviso preveduto dall'art. 7 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 anche ai fini di provocare i provvedimenti indicati nel n. 3) dell'art. 33 della legge.

Quando è ricevuta nell'istituto penitenziario una persona che deve espiare una pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria, il direttore ne dà immediata comunicazione alla sezione di sorveglianza per l'adozione del provvedimento preveduto dall'art. 49 della legge. Analogamente il direttore provvede quando nei confronti di un detenuto o di un internato venga a cessare una misura privativa della libertà e il soggetto deve essere sottoposto a una pena detentiva a seguito di conversione di pena pecuniaria.

Art. 23.
Modalità dell'ingresso in istituto

La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà preveduta dal primo comma dell'art. 29 della legge, con le modalità di cui all'art. 59 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

Qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una donna condannata si trova in una delle condizioni prevedute dai numeri 1) e 2) dell'art. 146 del codice penale, la direzione provvede ad informare l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 589 del codice di procedura penale.

Al momento dell'ingresso dalla libertà di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto richiede al Ministero notizia su eventuali precedenti detenzioni al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto dallo art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la compilazione della cartella personale nonchè al fine di fornirgli le informazioni prevedute dal primo comma dell'art. 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma dell'art. 64 del presente regolamento.

Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di « sconosciuto » a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonchè quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 24.
Iscrizioni a registro

Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

Il registro, prima che sia posto in uso, è presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per il registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603.

Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate alla autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione è fatta con telegramma.

Art. 25.
Albo degli avvocati e procuratori

Presso ogni istituto penitenziario è tenuto l'albo degli avvocati e procuratori del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

Art. 26.
Cartella personale

Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Ministero.

L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, dei permessi, delle licenze, delle riduzioni di pena prevedute dall'art. 54 della legge, nonchè di ogni elemento significativo attinente alla vita del soggetto.

Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.

All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.

Art. 27.
Osservazione della personalità

L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.

All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di tre mesi.

Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

Art. 28.
Espletamento dell'osservazione della personalità

L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'art. 80 della legge.

Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

Art. 29.
Programma individualizzato di trattamento

La compilazione del programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo.

Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, allo educatore.

Art. 30.
Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti

I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora ciò non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilità di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima.

Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attività di osservazione prevedute dall'art. 13 della legge.

Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102.

Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale.

Art. 31.
Raggruppamento nelle sezioni

Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.

Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, sono assegnati alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia preventiva è suddiviso, in considerazione della loro età, di precedenti esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato ascritto e della indole dello stesso.

Art. 32.
Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari

I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele.

Art. 33.
Detenuti ed internati stranieri

Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tener conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilità di contatto con le autorità consolari del loro Paese.

Art. 34.
Regolamento interno

L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge, anche al fine di realizzare la differenziazione degli istituti.

Il regolamento interno, oltre alle modalità degli interventi di trattamento e a quanto preveduto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 38, 62 e 69 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:

1) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;

2) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata;

3) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati;

4) gli orari di permanenza nei locali comuni;

5) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;

6) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica;

7) le affissioni consentite e le relative modalità;

8) i giochi consentiti.

Il regolamento interno può disciplinare alcune delle materie sopra indicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.

Art. 35.
Colloqui

I colloqui dei condannati e degli internati con i congiunti e con le persone conviventi sono autorizzati dal direttore dello istituto. I colloqui con le altre persone sono autorizzati dallo ispettore distrettuale quando ricorrano ragionevoli motivi. Per i colloqui con gli imputati, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dalla autorità giudiziaria che procede o dal magistrato di sorveglianza.

Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità prevedute dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto, sempre sotto il controllo a vista del personale di custodia.

Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Per i detenuti e gli internati infermi, i colloqui possono aver luogo nell'infermeria.

I detenuti e gli internati usufruiscono di un colloquio alla settimana.

Ai soggetti gravemente infermi, ovvero quando ricorrano eccezionali circostanze, sono concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nei commi precedenti.

Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi.

A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. E' consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Qualora risulti che i familiari non mantengano rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi, e, laddove se ne ravvisi la necessità, anche al consiglio di aiuto sociale.

Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.

Art. 36.
Corrispondenza epistolare e telegrafica

I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica.

Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o d'ufficio, è inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorità giudiziaria che procede.

Le disposizioni di cui al sesto e settimo comma del presente articolo si applicano anche ai telegrammi in arrivo.

Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al sesto comma, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria che procede, i quali decidono se si debba o meno provvedere all'inoltro.

Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

Art. 37.
Corrispondenza telefonica

La corrispondenza telefonica dei condannati e degli internati con i familiari e i conviventi è autorizzata dalla direzione dell'istituto.

I detenuti e gli internati sono ammessi a corrispondenza telefonica con i familiari una volta ogni quindici giorni, allorquando non abbiano usufruito di colloqui con gli stessi.

E' concessa autorizzazione, oltre i limiti stabiliti nel precedente comma, in considerazione di particolari e seri motivi.

La corrispondenza telefonica con altre persone è ammessa quando vi siano ragioni di particolare urgenza.

Per gli stessi motivi che consentono la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza epistolare, le autorità competenti per il visto possono autorizzare la conversazione disponendo che essa sia ascoltata e eventualmente registrata, a mezzo di idonee apparecchiature. Dell'ascolto e della registrazione è dato preventivo avviso agli interlocutori.

In ogni istituto sono installati uno o più posti telefonici, secondo le occorrenze.

Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e, nei casi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, i motivi dell'istanza.

Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica è di sei minuti.

La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato.

La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.

In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, è data notizia all'interessato del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato.

Art. 38.
Uso di apparecchio radio

Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale autoalimentato. Le dimensioni e le caratteristiche degli apparecchi radio devono essere conformi a prescrizioni ministeriali.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di uso degli apparecchi radio, anche al fine di evitare disturbo ad altri.

Art. 39.
Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo

Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese con il Ministero di grazia e giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per la organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo.

I provveditori agli studi, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli istituti penitenziari, dai presidi, dai direttori didattici, concertano con l'ispettore distrettuale per gli istituti di prevenzione e di pena la dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola d'obbligo da istituire nell'ambito del distretto, secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi della pubblica istruzione. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguati e sollecitano i detenuti e gli internati alla frequenza dei corsi stessi.

Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi, a richiesta delle direzioni degli istituti, può essere utilizzato, previa opportuna intesa con le autorità scolastiche, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale della pubblica istruzione.

Art. 40.
Corsi di addestramento professionale

L'ente regione, d'intesa con gli ispettori distrettuali, organizza, sulla base delle indicazioni e delle richieste delle direzioni degli istituti, i vari tipi di corsi di addestramento professionale, da svolgersi secondo le esigenze della popolazione penitenziaria.

Le direzioni degli istituti mettono a disposizione i locali per le attività didattiche e forniscono i complementi necessari delle attrezzature per lo svolgimento dei corsi e sollecitano i detenuti e gli internati a frequentarli.

Per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative, a richiesta delle direzioni degli istituti, può essere utilizzato, previe opportune intese con i competenti organi regionali, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità didattica del personale degli enti organizzatori dei corsi.

Art. 41.
Corsi di istruzione secondaria di secondo grado

I corsi di istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo dell'istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari.

Il numero delle succursali e la loro dislocazione sono determinati in relazione all'esistenza di gruppi di condannati o di internati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione, che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 39.

Per agevolare i condannati e gli internati che, pur avendo il titolo di studio richiesto, non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto richiede alla presidenza di una vicina scuola secondaria di secondo grado di assistere coloro che manifestino seria aspirazione alla prosecuzione degli studi nello svolgimento individuale dei programmi di istruzione. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.

Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

I condannati e gli internati durante la frequenza dei corsi preveduti dal primo comma del presente articolo sono esonerati dal lavoro; coloro che seguono corsi individuali possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.

Art. 42.
Studi universitari

I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.

A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

Art. 43.
Benefici economici per gli studenti

Per la frequenza dei corsi di addestramento professionale è corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.

I detti corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio preveduto nel comma precedente per le ore di effettiva frequenza ai corsi.

Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i condannati e gli internati ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nel l'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti è corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purchè abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.

A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonchè agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero.

I corsi a livello della scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto.

Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, è corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero.

I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici preveduti dal presente articolo.

L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento preveduti dal presente articolo, è determinato annualmente con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 44.
Esclusione dai corsi di istruzione e di addestramento professionale

Il detenuto o l'internato che, nel corso di istruzione, anche individuale, o in quello di addestramento professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti è escluso dal corso con provvedimento del direttore.

L'esclusione dal corso è disposta dal direttore, anche nel caso in cui il detenuto o l'internato non consegua sufficiente profitto, sentite le autorità scolastiche.

Art. 45.
Organizzazione del lavoro

Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, sono organizzate e gestite, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche.

L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali formulano dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, della industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura.

La produzione è destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.

Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Ministero. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.

Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private può essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti.

Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacità di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilità di assorbimento del

mercato, può organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche.

I posti di lavoro, a disposizione della popolazione penitenziaria di ciascun istituto, sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione e distinti fra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche e private. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dall'ispettore distrettuale.

Negli istituti per minorenni particolare cura è esplicata nell'organizzazione delle attività lavorative per la formazione professionale.

Art. 46.
Lavoro all'esterno

L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro allo esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento.

Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previo assenso della competente autorità giudiziaria e il lavoro è svolto sempre sotto scorta.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.

La scorta è effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalità stabilite dal Ministero.

L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, può essere effettuato anche da appartenenti ai ruoli del personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Al fine di consentire l'assegnazione di detenuti e di internati al lavoro all'esterno presso imprese agricole o industriali, pubbliche o private, la direzione dell'istituto, anche a mezzo degli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, individua le imprese che appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario offrendo adeguati posti di lavoro.

Le imprese pubbliche o private, presso cui lavorano detenuti o internati, sono tenute a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari, sulla base della documentazione inviata dalla direzione. Le dette imprese devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

I detenuti e gli internati ammessi al lavoro presso imprese esterne esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà.

Per controllare che il lavoro presso aziende private avvenga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità del detenuto o dell'internato, la direzione, oltre che del personale dipendente, può avvalersi anche del centro di servizio sociale.

Art. 47.
Criteri di priorità per l'assegnazione al lavoro

Nella determinazione delle priorità per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge in relazione al tipo di lavoro disponibile, alle condizioni economiche della famiglia, al tempo trascorso in stato di inattività lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonchè al comportamento tenuto.

Art. 48.
Obbligo del lavoro

I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto, a meno che non siano autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche.

Art. 49.
Attività artigianali, intellettuali o artistiche

Le attività artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se ciò non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.

Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attività, a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro.

I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini prevedute dal settimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale.

Le autorizzazioni sono date dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione.

Può essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.

Qualora dalla produzione artigianale, intellettuale o artistica il detenuto o l'internato riceva un utile finanziario, su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi degli articoli 23, primo, secondo e terzo comma, e 24, primo comma, della legge.

Art. 50.
Esclusione dalle attività lavorative

Il detenuto o l'internato addetto al lavoro, che tiene un comportamento che configuri un sostanziale rifiuto dell'adempimento dei suoi compiti, è escluso dalle attività lavorative, con provvedimento del direttore, salve le sanzioni di carattere disciplinare.

L'esclusione dalle attività lavorative è disposta dal direttore anche nel caso di mancanza di rendimento del detenuto o dell'internato, sentito il preposto alle lavorazioni.

Art. 51.
Lavoro in semilibertà

I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semilibertà versano alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni familiari dovuti al lavoratore e devono dimostrare alla direzione stessa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semilibertà esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti all'esecuzione della misura privativa della libertà.

Art. 52.
Assegni familiari

I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni familiari per le persone a carico.

Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.

Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficoltà nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente.

Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.

Se la persona a carico è incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi è lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace è affidato.

Art. 53.

Prelievi sulla remunerazione

Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi preveduti dai numeri 1) e 3) dell'art. 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.

Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'art. 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.

Art. 54.

Peculio

Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in fondo vincolato e fondo disponibile.

E' destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della remunerazione. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo disponibile, che non può superare il limite di un milione di lire. L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe o ammende, nonchè al pagamento di debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un istituto bancario o un ufficio postale.

Il fondo vincolato non può essere utilizzato nel corso della esecuzione delle misure privative della libertà. Tuttavia, in considerazione di particolari motivi, il magistrato di sorveglianza può autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.

Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti.

Il peculio degli imputati è interamente disponibile e non può superare il limite di due milioni.

Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e la loro distribuzione nel tempo.

E' ammessa deroga a tali disposizioni, su autorizzazione del direttore, solo per acquisti di strumenti, oggetti e libri occorrenti per attività di studio e di lavoro.

La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato presente nell'istituto.

Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.

Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli interessi maturati.

Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio relativo al fondo stesso è versato alla Cassa depositi e prestiti. L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti è versato all'erario.

Al condannato o all'internato ammesso al regime di semilibertà sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al limite fissato nel sesto comma del presente articolo.

Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza è consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile, nella misura richiesta dalle circostanze.

I limiti di somme determinati nel presente articolo possono essere variati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 55.

Manifestazioni di professione religiosa

I detenuti e gli internati possono liberamente partecipare ai riti della loro confessione religiosa.

E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purchè non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine e alla disciplina dell'istituto.

Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime.

Negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.

Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonchè la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nello elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell'interno.

Art. 56.

Attività culturali, ricreative e sportive

I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate.

I programmi delle attività sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive.

I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione preveduta dall'art. 27 della legge sono nominati con le modalità indicate dall'art. 62 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.

La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'art. 66, cura l'organizzazione delle varie attività in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

Le riunioni delle commissioni si svolgono durante il tempo libero.

Nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, la direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e di quella delle persone indicate nell'art. 17 della legge.

Art. 57.

Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.

Art. 58.

Rapporti con la famiglia

La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti, dei consigli di aiuto sociale e dei centri di servizio sociale.

Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso, al suo ritorno.

Art. 59.

Comunicazione dell'ingresso in istituto

Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte del sottufficiale di servizio o del personale di custodia che opera nelle case mandamentali, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.

La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in un modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato.

Se si tratta di minore, la spesa è a carico dell'amministrazione.

Art. 60.

Comunicazione di infermità e di decessi

In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione, con il mezzo telegrafico o telefonico.

Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dello internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.

Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

Art. 61.

Permessi

I permessi preveduti dal primo e secondo comma dello art. 30 della legge sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi.

Nell'ordinanza di concessione, il magistrato di sorveglianza, o la competente autorità giudiziaria, se si tratta di imputato, oltre a stabilire le prescrizioni che ritiene opportune, specifica se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalità del soggetto e all'indole del reato di cui è imputato o per il quale è stato condannato.

Per i permessi di durata superiore alle dodici ore può essere disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario.

Quando nell'ordinanza di concessione è disposta l'effettuazione della scorta, la relativa richiesta è inoltrata dalla direzione dell'istituto penitenziario all'Arma dei carabinieri, quando nel luogo di partenza non esista l'ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta. La richiesta è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza, quando nel luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario il cambio di scorta.

Art. 62.

Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze prevedute dagli articoli 9, 12 e 27 della legge sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze prevedute dagli articoli 12 e 27 della legge durano in carica quattro mesi.

Art. 63.

Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa

La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private preveduti dall'art. 17 della legge. Ai privati cittadini e ai designati dalle istituzioni o associazioni è affidato lo svolgimento di singole iniziative con speciale riferimento ai contatti con la società libera.

La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti da svolgere e alle modalità della loro esecuzione.

Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e alla sicurezza dell'istituto, il direttore dispone l'allontanamento delle persone sopra indicate dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza.

Al fine di sollecitare la disponibilità di persone e di enti idonei alla collaborazione, la direzione dell'istituto, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale curano la diffusione di informazioni sull'esigenza della partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli internati e sulle possibili forme di essa.

Capo IV. — *Regime penitenziario*

Art. 64.
Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge 26 luglio 1975, n. 354, del presente regolamento, del regolamento interno nonchè delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnato un estratto delle principali norme contenute nella legge, nel regolamento di esecuzione e nel regolamento interno, con l'indicazione del luogo dove è possibile consultare i testi integrali.

Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel primo comma del presente articolo è data notizia ai detenuti e agli internati.

L'osservanza da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

Art. 65.
Norme di comportamento

I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.

I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto

Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei»

Art. 66.
Compiti di animazione e di assistenza

A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che comportino compiti di animazione nelle attività di gruppo, di carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonchè di assistenza nelle attività di lavoro in comune.

Le mansioni suddette sono espletate sotto la diretta supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati.

Art. 67.
Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di terzi

In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile.

All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nella eventualità di procedimento disciplinare.

Art. 68.
Isolamento

L'isolamento continuo per ragioni sanitarie è prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso è eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura è dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.

L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. In tal caso, l'isolamento si esegue, presso una apposita sezione, in una camera che deve avere le caratteristiche indicate dal primo comma dell'art. 6 della legge e che comunque, in mancanza di una o più di queste caratteristiche, deve essere igienicamente idonea, dotata di letto, materasso, cuscino e delle coperte necessarie, nonchè di tavolo e sgabello.

Ai detenuti e agli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, non è consentito comunicare con i compagni nè avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi è consentito tenere soltanto quotidiani, periodici e libri.

Il colloquio con i familiari o i conviventi è consentito quando ricorrano circostanze eccezionali.

Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua.

Le condizioni degli imputati durante l'istruttoria e degli arrestati nel procedimento di prevenzione, che sono in isolamento, non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorità giudiziaria che procede.

Art. 69.
Perquisizioni

Le operazioni di perquisizione prevedute dall'art. 34 della legge sono effettuate dal personale di custodia dell'istituto. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi assiste deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

Negli istituti, diversi dalle case mandamentali, alla perquisizione assiste un sottufficiale. Negli istituti e nelle sezioni femminili, la perquisizione è effettuata da due vigilatrici penitenziarie.

La perquisizione può non essere eseguita quando è possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto delle cose di appartenenza dei soggetti.

Il regolamento interno dell'istituto stabilisce quali sono le situazioni, con quella preveduta dall'art. 78, in cui si effettuano perquisizioni ordinarie.

Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari è necessario l'ordine del direttore.

Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alle altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza.

In casi di urgenza, il personale procede di sua iniziativa alla perquisizione informandone immediatamente il direttore.

Art. 70.

Istanze e reclami

Il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro. Ove ciò non possa avvenire a mezzo di periodici colloqui individuali, i predetti devono visitare con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, agevolando in tal modo la possibilità che questi si rivolgano individualmente ad essi per presentare eventuali istanze o reclami orali.

Ai detenuti e agli internati che lo richiedono è fornito lo occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle autorità indicate nell'art. 35 della legge.

Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facoltà di usare del sistema della busta chiusa, dovrà provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura «riservata». Se il mittente non è in condizioni di sostenere le spese per l'eventuale spedizione postale, si provvede a cura della direzione.

Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria informano, nel più breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

Art. 71.

Ricompense

Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai detenuti e agli internati che si sono distinti per:

a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;

b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale;

c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive;

d) particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali;

e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza;

f) atti meritori di valore civile.

I comportamenti suindicati sono ricompensati con:

a) encomio;

b) autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità prevedute dal secondo comma dell'art. 18 della legge;

c) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, semprechè ne ricorrano i presupposti;

d) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

La ricompensa di cui alla lettera *a*) è concessa dal direttore; quelle di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono concesse dal consiglio di disciplina.

Nei confronti degli imputati l'esecuzione della ricompensa di cui alla lettera *b*) è condizionata all'autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tener conto della rilevanza del comportamento nonchè della condotta abituale dell'individuo.

Delle ricompense concesse all'imputato è data comunicazione all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 72.

Infrazioni disciplinari e sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di:

1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera;

2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;

3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;

4) atteggiamento molesto nei confronti dei compagni;

5) schiamazzi e linguaggio blasfemo;

6) giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno;

7) simulazione di malattia;

8) traffico di beni di cui è consentito il possesso;

9) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;

10) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'art. 33 della legge;

11) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;

12) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi;

13) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione e affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;

14) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;

15) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;

16) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita;

17) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi;

18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 51, 52 e 53 della legge;

19) partecipazione a disordini o a sommosse;

20) promozione di disordini o di sommosse;

21) evasione;

22) fatti preveduti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate.

La sanzione dell'esclusione dalle attività in comune non può essere inflitta per le infrazioni prevedute nei numeri da 1) a 8) del presente articolo, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura.

Delle sanzioni inflitte all'imputato è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

Art. 73.

Provvedimenti disciplinari in via cautelare

In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o a cose, nonchè l'insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore può disporre, in via cautelare, che il detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione sanzionabile con l'esclusione dalle attività in comune, permanga in una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario visita il soggetto e rilascia la certificazione preveduta del penultimo comma dell'art. 39 della legge.

Il direttore convoca immediatamente il consiglio di disciplina, il quale deve iniziare il procedimento disciplinare non

oltre le ventiquattro ore dall'inizio dell'esecuzione del provvedimento cautelare ed emettere la sua decisione non oltre le dodici ore successive.

Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata dal consiglio di disciplina.

Art. 74.

Procedimento penale e provvedimenti disciplinari

Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso ai sensi dell'art. 3 del codice di procedura penale, i definitivi provvedimenti disciplinari sono emessi all'esito del procedimento penale.

Art. 75.

Sospensione e condono delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni può essere condizionalmente sospesa, per il termine di sei mesi, allorchè si presuma che il responsabile si asterrà dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la sospensione è revocata e la sanzione è eseguita; altrimenti la infrazione è estinta.

Per eccezionali circostanze l'autorità che ha deliberato la sanzione può condonarla.

Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della esclusione dalle attività in comune, questa è eseguita quando viene a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.

Art. 76.

Procedimento disciplinare

Allorchè un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.

Il direttore contesta, alla presenza del titolare del servizio di custodia, l'addebito all'accusato, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.

Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni prevedute nei numeri 1) e 2) dell'art. 39 della legge convoca l'accusato davanti a sè, altrimenti fissa il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data notizia all'interessato con le forme di cui al secondo comma del presente articolo.

Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facoltà di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.

Se nella procedura avanti al direttore risulta che il fatto è diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento è rimesso a quest'ultimo.

La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale udienza di rinvio. Del procedimento è redatto sommario processo verbale.

Art. 77.

Mezzi di coercizione fisica

La coercizione fisica, consentita per le finalità indicate nel terzo comma dell'art. 41 della legge e sotto il controllo sanitario ivi previsto, si effettua con l'uso di fasce di contenzione ai polsi e alle caviglie.

La foggia e le modalità di impiego delle fasce devono essere conformi a quelle in uso, per le medesime finalità, presso le istituzioni ospedaliere psichiatriche pubbliche.

Art. 78.

Trasferimenti

Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza deve essere considerata la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.

Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato fisio-psichico, con particolare riguardo alla assenza di condizioni che lo rendano inidoneo a sopportare il viaggio. Se sussistono tali condizioni, la direzione ne informa immediatamente l'autorità che ha disposto il trasferimento.

All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con sè, nei limiti preveduti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.

Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:

a) generi alimentari in quantità e qualità adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro;

b) la cartella personale;

c) il certificato sanitario preveduto dal secondo comma del presente articolo;

d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;

e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;

f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.

Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione dello istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.

Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi nel bagaglio personale, sono, nel più breve tempo possibile, trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione, contemporaneamente al fascicolo personale.

Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma precedente sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.

Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma del presente articolo si applicano nella misura richiesta dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.

Art. 79.

Richieste per le traduzioni

Le richieste per le traduzioni, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura o viceversa, sono inoltrate all'Arma dei carabinieri o all'autorità di pubblica sicurezza, secondo le disposizioni del presente articolo.

Le traduzioni possono essere ordinarie o straordinarie. Le ordinarie sono quelle effettuate periodicamente per il trasferimento dei soggetti negli istituti penitenziari della Repubblica; sono straordinarie quelle effettuate per trasferimenti determinati da urgenti necessità, eventi eccezionali o casi particolari.

La richiesta è inviata all'Arma dei carabinieri per l'espletamento dei servizi di traduzione ordinaria; la richiesta è parimenti rivolta alla stessa Arma per l'effettuazione dei servizi di traduzione straordinaria quando nel luogo di partenza non esista un ufficio di pubblica sicurezza e in tutti i casi in cui sia necessario il cambio di scorta.

La richiesta è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza per l'espletamento dei servizi di traduzione straordinaria, quando nel luogo di partenza esista un ufficio di pubblica sicurezza e non sia necessario effettuare il cambio di scorta.

La richiesta per l'accompagnamento e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria e sempre inoltrata all'Arma dei carabinieri.

Art. 80.

Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti

I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero; quelli tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede.

I trasferimenti per motivi di giustizia sono richiesti dalla competente autorità giudiziaria, rispettivamente, all'ispettore distrettuale e al Ministero, che vi provvedono senza indugio.

Nei casi di assoluta urgenza determinati da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorità competente.

Il trasferimento dei condannati o degli internati è comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione.

L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 è disposta dal Ministero.

Art. 81.

Assistenza nelle traduzioni di detenute e di internate

Nelle traduzioni delle detenute e delle internate è prestata assistenza da parte del personale femminile che svolge mansioni di custodia negli istituti.

Art. 82.

Uso di abiti civili nelle traduzioni

Nelle traduzioni per comparire di fronte all'autorità giudiziaria i detenuti e gli internati possono indossare abiti civili.

Oltre che nei casi indicati dalla legge, gli abiti civili, nel corso delle traduzioni, possono essere indossati anche dagli internati che, a giudizio del direttore, diano sicuro affidamento.

Art. 83.

Trattamento del dimittendo

Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, concretamente orientato verso la risoluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente, a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento.

Per la definizione e l'esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del consiglio di aiuto sociale e del centro di servizio sociale.

Art. 84.

Dimissione

La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine scritto della competente autorità giudiziaria.

La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane.

La dimissione degli altri detenuti e degli internati è effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.

Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva, o viceversa, non si dà corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'art. 30, alla nuova assegnazione.

Il consiglio di aiuto sociale e il centro di servizio sociale, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andrà a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.

I dimessi che, a causa di gravi infermità fisiche o di infermità o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla più vicina appropriata istituzione ospedaliera.

In caso di intrasportabilità, attestata dal sanitario, la dimissione può essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario.

Della sospensione è data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorità giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Ministero.

Se il dimesso non è in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale è residente.

Art. 85.

Provvedimenti in caso di evasione

In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la direzione ne dà immediata notizia alle locali autorità di polizia, alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al Ministero, provvedendo, contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le prime ricerche.

I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono trattenuti per un anno e, successivamente, venduti a cura della direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene versato anche l'eventuale peculio. Il fondo è depositato a cura della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.

All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha effettuato il deposito dispone lo svincolo del deposito e ne richiede la restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.

Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione, la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi diritto che abbiano provato tale loro qualità ai sensi del quarto comma dell'art. 87, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro spettanze.

Art. 86.

Indicazioni negli atti dello stato civile

Negli atti dello stato civile, preveduti dal primo comma dell'art. 44 della legge, devono essere indicati la strada e il numero civico dell'istituto ove il fatto si è verificato, omettendo ogni altro riferimento.

Art. 87.

Provvedimenti in caso di decesso

Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità prevedute dal secondo comma dell'art. 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.

I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.

I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità. Questa prova può essere data nei modi preveduti dagli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto 20 maggio 1940, n. 775, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509.

Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi alla pretura del luogo, per la devoluzione successoria.

Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.

Art. 88.
Intervento delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza

Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero.

Capo V. — *Assistenza*

Art. 89.
Assistenza alle famiglie

Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, preveduta dall'art. 45 della legge, particolare cura è rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.

Particolare cura è, altresì, rivolta per aiutare le famiglie dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.

Art. 90.
Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai dimessi

Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli enti pubblici e privati, che operano nel settore. Ai detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo più appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.

Capo VI. — *Misure alternative alla detenzione e remissione del debito*

Art. 91
Affidamento in prova al servizio sociale

La richiesta di affidamento in prova al servizio sociale è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette, senza ritardo, alla sezione di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal quarto comma dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute. Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova.

Non appena l'ordinanza di affidamento è divenuta definitiva, la cancelleria della sezione provvede a trasmetterla, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, indicato nella detta ordinanza, competente per l'esecuzione della prova, e ne dà notizia alla direzione dell'istituto dove il condannato si trova, perchè ne provochi il sollecito trasferimento in un istituto situato nella giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza suddetto.

Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in località situata in altra giurisdizione, e ciò risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, alla sezione di sorveglianza del distretto di corte di appello in cui il suo ufficio si trova.

Il trasferimento è disposto dalla sezione di sorveglianza senza alcuna formalità di procedura. In caso di trasferimento, la cancelleria della sezione comunica la decisione all'interessato e alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovrà continuare a svolgersi. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento è comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato.

Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinchè provveda allo espletamento dei compiti indicati nell'ottavo comma dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilità.

Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel nono comma dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale incaricato della supervisione.

Quando il magistrato di sorveglianza competente per la esecuzione della prova ritenga che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento, indicate nel decimo comma dello art. 47 della legge, trasmette immediatamente alla sezione di sorveglianza del distretto di corte di appello, in cui l'ufficio si trova, richiesta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto.

La disposizione del comma che precede si applica anche quando è ritenuta necessaria la modifica delle prescrizioni nel corso dell'affidamento. Questa modifica è disposta dalla sezione di sorveglianza senza alcuna formalità.

La sezione procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dall'art. 71 della legge.

Art. 92.

Regime di semilibertà

Per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semilibertà si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo.

Nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che può essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonchè quelle relative allo orario di uscita e di rientro.

La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero.

Quando sopravvengono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 51 della legge o quando si verifica il caso preveduto dal terzo comma del medesimo articolo, il direttore riferisce alla sezione di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.

Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

Art. 93.

Licenze

Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, a cui viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali egli dovrà far fronte nel corso della licenza stessa.

Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica l'ultimo comma dell'art. 84.

Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

Art. 94.

Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio preveduto dall'art. 54 della legge, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91 del presente regolamento.

La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari.

Il pubblico ministero o il pretore competenti per l'esecuzione comunica alla sezione di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.

Art. 95.

Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

Copia delle prescrizioni del magistrato di sorveglianza, oltre che alle autorità, agli istituti e alle persone indicati nel primo comma dell'art. 649 del codice di procedura penale, è comunicata al centro di servizio sociale a cui è affidato il compito di aiutare il soggetto ai fini del suo reinserimento.

Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

Art. 96.

Remissione del debito

La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese del procedimento e di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata, entro tre mesi dalla dimissione, al magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova l'istituto da cui il condannato o l'internato è stato dimesso.

Per la valutazione della condotta del soggetto, il magistrato di sorveglianza tiene in conto, oltre gli elementi di sua diretta conoscenza, anche le annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto.

Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del consiglio di aiuto sociale del luogo di residenza del dimesso e può chiedere informazioni agli organi finanziari.

La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione, per il pagamento delle spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.

Dalla richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non dà corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente.

A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

Capo I. — *Istituti penitenziari*

Art. 97.

Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

Per le esigenze prevedute dal terzo comma dell'art. 61 della legge, può essere disposta l'assegnazione di condannati alla pena dell'arresto o di condannati alla pena della reclusione a case mandamentali o circondariali in località dove non esiste istituto o sezione di casa di arresto o di reclusione.

Nelle case mandamentali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonchè i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a un anno o con un residuo di pena non superiore a un anno.

Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonchè i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a tre anni o con un residuo di pena non superiore a tre anni.

Per le medesime esigenze indicate nel primo comma del presente articolo, possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a un anno.

Le assegnazioni prevedute nel presente articolo sono disposte dal Ministero.

L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di reclusione.

Art. 98.

Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dal successivo art. 100, nonchè delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena.

Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n. 3) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica nell'ipotesi preveduta dal numero 1 del secondo comma dell'art. 318 del codice di procedura penale, nonchè gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni prevedute dagli articoli 88 del codice di procedura penale, 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n. 2) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni prevedute dagli articoli 206 e 212, secondo comma, del codice penale.

Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario o l'ordine di ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale.

I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente sono assegnati, per l'esecuzione della pena, agli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche.

Art. 99.

Accertamento delle infermità psichiche

L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti preveduti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale e dal comma quarto del precedente articolo, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, da parte del magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo di tempo superiore a trenta giorni.

All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti preveduti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale o dal quarto comma del precedente articolo, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

Art. 100.

Convenzioni con ospedali psichiatrici civili

L'amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni con ospedali psichiatrici civili per il ricovero di soggetti destinati ad ospedali psichiatrici giudiziari, previe intese con la regione competente e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

Nei confronti dei detenuti e degli internati ricoverati presso gli ospedali psichiatrici civili, si applicano tutte le norme di legge e di regolamento prevedute per le loro categorie giuridiche di appartenenza.

Art. 101.

Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione

L'attività di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, è diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed è coordinata dal Ministero.

Art. 102.

Differenziazione degli istituti

Nel territorio di ciascuna regione e nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 59 della legge, è realizzata una differenziazione degli istituti stessi, rispondente ai criteri indicati nel secondo comma dell'art. 14 della legge.

Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome di uno stesso istituto, tipi differenziati di trattamento.

Le esigenze dei vari gruppi di condannati e di internati, nonchè l'individuazione dei tipi di trattamento adeguati a rispondere ad esse sono desunte dall'analisi delle caratteristiche della popolazione penitenziaria, integrata da rilevazioni sullo andamento della criminalità e sugli atteggiamenti della collettività al riguardo.

L'idoneità dei programmi di trattamento a perseguire le finalità della rieducazione è verificata con appropriati metodi di ricerca valutativa.

Art. 103.

Accesso di ministri di culto agli istituti

I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 sono autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, per attività del loro ministero, previo accertamento della loro qualità.

Art. 104.

Visite agli istituti

Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Non sono consentite, in loro presenza, osservazioni sulla vita dell'istituto.

Non può essere comunicato alcun particolare concernente singoli imputati a persone diverse dai magistrati che procedono.

I visitatori sono accompagnati dal direttore o da persona da lui delegata.

Il Ministero può autorizzare persone diverse da quelle indicate nell'art. 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità della visita.

Capo II. — *Servizio sociale e assistenza*

Art. 105.

Centro di servizio sociale

Presso i centri di servizio sociale, oltre al personale della carriera direttiva degli assistenti sociali e a quello della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, è addetto personale delle altre carriere di concetto e di quella esecutiva, nonchè personale operaio dell'amministrazione penitenziaria.

Nell'ambito del centro di servizio sociale sono organizzati servizi di segreteria, di ragioneria e di archivio.

Il centro di servizio sociale è ubicato in appositi locali.

Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle attività, mediante una ripartizione del lavoro fra i vari settori d'intervento preveduti dalla legge; impartisce istruzioni e disposizioni per l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento e la supervisione tecnica.

Le persone che desiderano collaborare con i centri di servizio sociale nei settori di attività indicati nell'ultimo comma dell'art. 78 della legge operano secondo le direttive del direttore del centro, sotto la sua diretta responsabilità o quella dell'assistente sociale da lui designato.

Art. 106.

Consiglio di aiuto sociale

Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario.

Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio.

I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente.

Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Dell'opera prestata dai predetti impiegati è presa nota nei loro fascicoli personali ai fini della formulazione dei giudizi complessivi annuali.

La composizione del consiglio è attuata, per la durata di un triennio, con provvedimento del presidente del tribunale che è comunicato al Ministero.

Il consiglio si riunisce due volte all'anno per deliberazioni in ordine al bilancio di previsione, alla programmazione degli interventi e al rendiconto e si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra provvedere su affari di particolare rilievo.

Il presidente distribuisce, tra i vari componenti, la cura delle attività indicate negli articoli 75 e 76 della legge. Nello svolgimento di tali attività, i componenti del consiglio di aiuto sociale mantengono gli opportuni collegamenti con gli ispettori distrettuali, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Essi riferiscono a presidente e al consiglio sulle attività svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine della programmazione degli ulteriori interventi.

I componenti del comitato per l'occupazione degli assistiti prestano la loro opera gratuitamente.

Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al Ministero sull'attività del consiglio e del comitato e trasmette al Ministero stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali.

Il consiglio di aiuto sociale coordina le attività che gli enti, le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; può chiedere al Ministero l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di dette attività, riferendo in merito alle attività stesse.

All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attività che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale, provvede, con periodicità semetrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal settimo comma dell'art. 73 e dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge.

Il Ministero ripartisce i contributi, avendo riguardo alle attività dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici di cui dispongono.

Art. 107.

Assistenti volontari

L'autorizzazione preveduta dal primo comma dell'art. 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.

L'autorizzazione ha durata annuale e può essere rinnovata.

Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Ministero, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.

PARTE II

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DELLA CASSA DELLE AMMENDE E DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E LA ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO.

Art. 108.

Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende

La cassa delle ammende è amministrata dallo stesso consiglio preveduto dall'art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la amministrazione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

Art. 109.

Conto depositi e conto patrimoniale

La dotazione della cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui è stato disposto l'incameramento.

La dotazione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto è costituita dal solo conto patrimoniale.

Art. 110.

Fondi patrimoniali e depositi cauzionali

I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende ed i fondi patrimoniali della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono depositati in conto fruttifero presso la cassa depositi e prestiti.

Le somme dovute alla cassa delle ammende e alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, devono essere versate integralmente, senza alcuna ritenuta a qualsiasi titolo, tramite l'ufficio del registro, che è tenuto a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

I vaglia del tesoro, rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, devono essere rimessi agli uffici giudiziari o agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta per il tempestivo inoltro alla cassa delle ammende o alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

Art. 111.

Versamenti delle somme

Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate tempestivamente a cura degli uffici interessati, mentre quelle destinate alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono versate mensilmente dalle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 112.

Accreditamento delle somme

La cassa delle ammende e quella per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto rilasciano quietanza agli uffici del registro che hanno provveduto alla commutazione dei versamenti in vaglia del tesoro.

Le predette casse provvedono, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente loro intestato presso la cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti di ciascuno dei conti correnti, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 113.

Depositi di titoli di Stato o garantiti dallo Stato

I depositi costituiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono effettuati direttamente presso la cassa delle ammende, che, previo nulla osta all'introito da parte della cassa depositi e prestiti, li trasmette alla tesoreria provinciale.

Il valore nominale o attuale del deposito è indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 114.

Estratti dei conti correnti

La cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente gli estratti dei conti correnti intestati alle due casse alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

Art. 115.

Disposizioni dell'autorità giudiziaria

L'autorità giudiziaria dispone l'incameramento in conto patrimonio dei depositi costituiti presso la cassa delle ammende o la restituzione ai titolari, previa detrazione dell'ammontare delle spese di giustizia e di mantenimento in carcere, da devolversi all'erario.

Art. 116.

Assistenza dei minori orfani a causa del delitto

L'assistenza a favore dei minori orfani a causa del delitto si attua attraverso interventi psico-pedagogici, rette di ricovero o sussidi.

A tal fine, il consiglio di aiuto sociale può corrispondere contributi ad enti o persone che curano il mantenimento e la educazione dei minori.

Art. 117.

Erogazione dei fondi

I fondi della cassa delle ammende e quelli della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono erogati con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per la loro attività assistenziale nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza.

L'esecuzione di dette delibere è effettuata con mandati di pagamenti, emessi dai presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione e trasmessi alla cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Dell'avvenuto accreditamento, la cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla cassa delle ammende e a quella per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per gli opportuni riscontri contabili.

Art. 118.

Bilanci

I bilanci di previsione e i conti consuntivi della cassa delle ammende e della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono approvati con decreti del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per il tesoro.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 119.

Incaricati giornalieri

Il Ministero conferisce direttamente gli incarichi preveduti dal secondo comma dell'art. 80 della legge.

Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di accertamento dell'idoneità del richiedente ad assolvere i compiti relativi.

A tal fine, una commissione composta dal direttore dello ufficio del personale civile della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un dirigente superiore e da un primo dirigente dei ruoli dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella materia relativa allo incarico da conferire, sottopone il richiedente ad un colloquio inteso a valutare l'idoneità indicata nel comma precedente.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica di direttore di sezione.

Art. 120.

Nomina degli esperti per le attività di osservazione e di trattamento

Il Ministero compila, per ogni distretto di corte d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i professionisti devono essere di condotta incensurata, di età non inferiore agli anni venticinque e devono dimostrare di essere in possesso dello specifico titolo professionale richiesto per le attività da svolgere.

Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale conferiscono agli esperti indicati nel comma precedente i singoli incarichi, su autorizzazione del Ministero.

Art. 121.

Esperti componenti della sezione di sorveglianza

Il Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, il presidente della corte di appello, nomina, all'inizio di ciascun anno giudiziario, per la composizione della sezione di sorveglianza, due esperti effettivi e due supplenti.

Art. 122.

Infermieri

Gli operai specializzati con la qualifica di infermiere, preveduti dal quinto comma dell'art. 80 della legge, prestano la loro opera presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, le case di cura e custodia e gli istituti e sezioni speciali per infermi e minorati psichici.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con la qualifica di infermiere di cui al precedente comma, oltre ai requisiti preveduti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è richiesto il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliare di infermiere generico, ovvero dell'attestato di idoneità alle mansioni di sorvegliante addetto agli ospedali psichiatrici, rilasciati a norma delle vigenti disposizioni.

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico.

La commissione giudicatrice è composta da un magistrato, addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, o da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria avente qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un medico del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, da un capo operaio o operaio specializzato con la qualifica di infermiere appartenente al ruolo dell'amministrazione penitenziaria.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere di concetto della predetta amministrazione.

I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di tre mesi presso gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi e minorati psichici, al fine di conseguire una specifica preparazione professionale nello ambito del servizio infermieristico psichiatrico penitenziario.

Art. 123.

Integrazione di organi collegiali

Fino a quando non sarà possibile disporre presso ogni istituto dell'opera di educatori del ruolo per adulti, il consiglio di disciplina è integrato da un impiegato che presta servizio nel medesimo istituto o, in caso di sua mancanza, in altro istituto del distretto, incaricato dall'ispettore distrettuale, su proposta del direttore. Negli istituti in cui non sia possibile disporre dell'opera di educatori o di assistenti sociali dei ruoli per adulti, le funzioni prevedute dagli articoli 16 e 27 della legge sono conferite a esperti in pedagogia o in servizio sociale, ai sensi del quarto comma dell'art. 80 della legge.

Art. 124.

Ricognizione del patrimonio dei consigli di patronato

I beni mobili e immobili, le attività e le passività di pertinenza del consiglio di patronato, istituito dall'art. 149 del codice penale, vengono assunti in carico dal consiglio di aiuto sociale entro un mese dall'emanazione del presente regolamento.

A tal fine è effettuata ricognizione dei detti beni attività e passività, da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del presidente del tribunale. Della ricognizione è redatto processo verbale che è trasmesso in copia al Ministero.

Art. 125.

Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici di servizio sociale per i minorenni

Le attribuzioni che il presente regolamento demanda allo ispettore distrettuale e al centro di servizio sociale per adulti sono rispettivamente esercitate dal direttore del centro di rieducazione per i minorenni e dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni territorialmente competenti.

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651077/4) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.